



COMMITTENTE

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile

1 Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile

SEDE: Polo Tecnico "Ex Carbonifera" - Viale Ancona, 63 - Venezia Mestre

DIRETTORE

Ing. Simone Agrondi

DIRIGENTE

Ing. Roberto di Bussolo

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Roberto di Bussolo

OGGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI
C.I. 15552

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO		TITOLO ELABORATO	
<u>3.6</u>		<u>Schema di Contratto</u>	
REV.	DATA	OGGETTO	
DATA: 20/02/2026		SCALA: _____	FILE:
PROGETTO		DISEGNO	VERIFICA

Repertorio Spec. n. del/2026

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 15552 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI

CUP: F77H25002120004 / CIG: _____

TRA:

- 10 a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede in _____ (*INDICARE SEDE
LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON
COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO
15 FISCALE*)

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____,
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

- b) _____ nato a _____ il
20 _____ - C.F.: _____, che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente _____, domiciliato, per la
carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
25 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

30 - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____,
è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica,
dell'intervento C.I. 15522 denominato "Manutenzione straordinaria piste
ciclabili";

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _____ del
35 _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi
all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €
_____, oneri fiscali esclusi, oggetto dell'offerta secondo il criterio
di aggiudicazione—_____ ed € _____ quali
oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non
40 oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore
economico con affidamento diretto [**OVVERO** procedura negoziata] da
stipulare a misura, ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs.
n. 36/2023 s.m.i.

che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n.
45 cinque operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. C) d.lgs.
n.36/2003 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. del
..... i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato
per un importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e
fiscali esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per
50 lavori, a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la
manodopera non soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro

...../..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di negoziazione;

55 che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG_____ del_____ .

60 **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
65 contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

70 **Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale d'appalto.**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
75 d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),

i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna

80 efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e

invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la

combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari

offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente

85 rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e

i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal

ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per

l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,

90 costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti

come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai

sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte

integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale

95 le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale

quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi

unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale

quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di

100 gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e

l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di

conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza

ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto

direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano

105 applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale

7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ = (diconsi Euro
_____/_____) di cui:

110 a) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) per lavori veri e
propri a misura;

b) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) quali oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) quali costi della
115 manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la
liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.
36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,

120 desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta
regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30
maggio 2025),

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto

125 dall'appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari

contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, ammonta ad €(diconsi euro.....) per la categoria, ad €(diconsi euro.....) per la categoria e ad €(diconsi euro.....) per la categoria

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore_____

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori, come meglio identificati nella documentazione agli atti.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1

dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
155 contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui
si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8
[oppure] comma 9 [nel caso di "eventi oggettivamente imprevedibili, per
evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la
salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei
160 casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione
europea"] del Codice dei contratti.

del Codice dei contratti.

165 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90
(novanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo
di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei
lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura parziale.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

170 **1.** *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto
dall'rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr
in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a
175 consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del
contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile
e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,*

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità',
180 dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui
185 trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parità].

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei
190 lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene
applicata una penale pari a 1 **per mille dell'importo contrattuale**
dell'importo contrattuale, corrispondente ad € _____=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti
dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in
195 ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali
maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti e con le
modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
200 seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai
lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può
superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

205 5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

7. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50:* Una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione

a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
260 forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- 265 c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 270 e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- 275 h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

280 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della

285 direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
290 dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
295 componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni
300 categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

305 7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle

disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

310 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

315 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

320

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui

325 all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

330 2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora

ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

335 1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del
prezzo, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale. Tale
anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125
del medesimo Decreto.

340 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale
d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del
Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

345 3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali
penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e
350 salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di
pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima.

4. In deroga al comma 2:

355 a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi
sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale

medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per

360 cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito

365 eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

370 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei
contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati
per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi
dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

375 **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla
Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti)

380 dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli
stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni,
410 dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento
415 UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice
420 comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
425 controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti previsti nel
430 capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125

del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

435 2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

440 1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
445 assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
450 risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
455 dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione

460 appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec

ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai

465 tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei
lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

470 personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

475 g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva

480 ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.
81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della

fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
485 amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista
490 dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

495 3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

500 **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
505 lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n.

81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n.

535 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del

540 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

545

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

550

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

555

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del

d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in caso di**

560 **soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o superiore:** *L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]*

565 **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di**
Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della
570 Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con nota _____.

[OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white-list:

575 *1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____.]*

[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in sostituzione dell'iscrizione alla white-list, in quanto l'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma non ancora iscritta, oppure nell'ipotesi in cui sia necessaria
585 **l'acquisizione dell'informazione antimafia in quanto l'importo di**

contratto è superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione antimafia sostitutiva:

1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.]

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto

o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti
620 dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco
625 delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza;
630 per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:
635 - in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
640 comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

645 8. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,

l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un
650 proprio rappresentante, agente o dipendente.

9. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad
655 assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

10. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura
660 essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
665 intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

11. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
670 delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

12. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei
675 certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in

particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

680 13. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

685 14. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

690 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale
695 d'appalto.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
700 subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della

natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art.

35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____, agenzia/filiale di _____, per l'importo di € _____= (diconsi Euro _____/____), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data _____

_____ e avente decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza, a
seguito dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società
755 _____ agenzia di _____ per un massimale di € _____ =
(diconsi Euro _____/_____).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,
con polizza numero _____ in data _____ e avente decorrenza dalle
760 ore _____ del _____ e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo,
_____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ per
un massimale di € _____ = (diconsi Euro _____/_____).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e
765 valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
770 obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n.
81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo
modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile
2023.

775 2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice
di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena

conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o

805 illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- 820 - la determinazione dirigenziale n. del;
- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-bis;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- l'elenco prezzi unitari;
- 825 - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- il prezzo del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli ambiti territoriali di competenza;
- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;

- 830 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, **imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
835 tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione
840 del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ____ pagine, questa compresa, viene
845 sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

850 _____

(firmato digitalmente)

Il Dirigente della Stazione appaltante

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

855 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra
_____, quale legale rappresentante della società _____,
dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,
12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

860 _____

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

*d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente*

865 *documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del
d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*